

*Ordinanza, Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo, 27 agosto 2014*

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

## TRIBUNALE DI PARMA

Il Presidente del Tribunale di Parma, letti gli atti del procedimento n. xxx/2014 e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

considerato che le doglianze svolte dal ricorrente in ordine al rapporto di conto corrente da ultimo direttamente intrattenuto con la resistente presuppongono, in merito alla validità delle singole stipulazioni negoziali sottostanti le contestate annotazioni in conto corrente, una preliminare valutazione, rimessa al giudice, in merito all'avvenuta applicazione di tassi debitori ultralegali mai validamente pattuiti ovvero una verifica del rispetto del tasso soglia (quanto a criteri d'individuazione TEG, comprensivo o di meno commissioni massimo scoperto o altri oneri, e adozione criteri Istruzioni Banca d'Italia), o conteggio anatocistico degli interessi e operatività della delibera CICR 9.2.2000, il tutto alla luce di documenti (quali contratto ed estratti conto) in relazione alla cui esistenza e produzione in causa rilevano i principi di onere della prova ricorrenti in un giudizio ordinario:

ritenuto, pertanto, che, in riferimento ai suddetti ambiti di accertamento, e pur volendosi accedere a un'interpretazione dell'istituto di cui all'art.696 bis c.p.c. che non vanifichi la portata conciliativa e deflattiva dello stesso, le suddette considerazioni depongono per l'inammissibilità della richiesta consulenza tecnica preventiva in quanto finalizzata all'accertamento di pretese restitutorie o di non debenza che presuppongono assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche, necessarie al fine della stessa formulazione del quesito, e che risulterebbero, in questa sede, indebitamente anticipatorie di un giudizio di merito (ammettendo o meno un dato accertamento e sulla base di specifici criteri di computo), salvo ipotizzare un quesito a tal punto diversificato da comprendere svariate ipotesi interpretative, anche antitetiche, il che non si reputa proficuo neppure a fini conciliativi;

che in considerazione della peculiarità e novità della materia al rigetto della domanda non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in favore del resistente istituto di credito.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la consulenza tecnica preventiva richiesta dal ricorrente.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi ai procuratori delle parti.

Parma, 27 agosto 2014.

**Il Presidente del Tribunale  
Dott. Roberto Piscopo**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*